



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI
ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE
E TUTELA DEL CONSUMATORE

VICO I

Roma 01 AGO 2013

A tutti gli Organismi di Controllo del settore
agricoltura biologica

LORO SEDI

E,p.c.Alla Direzione Generale della prevenzione e del
contrasto alle frodi agroalimentari

Alle Regioni e Province Autonome

Ad Accredia

LORO SEDI

OGGETTO: Agricoltura biologica – misure di controllo rinforzato a carico degli operatori.

Al fine di limitare al massimo il ripetersi di situazioni non conformi che hanno condotto l'Autorità giudiziaria a porre particolare attenzione al settore delle produzioni biologiche, si rende necessario che codesti organismi di controllo adottino delle misure di controllo rinforzato a carico di quegli operatori che manifestino evidenti comportamenti non in linea con la normativa vigente del settore sopra richiamato.

In particolare, si fa riferimento all'applicazione degli art. 27 comma 3 del Reg. (CE) 834/2007 e degli artt. 65 comma 4 e 90 del reg. (CE) 889/2008.

Nell'ambito delle attività di controllo richiamate dalla succitata normativa, codesti organismi di controllo dovranno prevedere apposite visite ispettive a carico degli operatori che siano stati oggetto delle seguenti situazioni:

- segnalazioni OFIS nelle notifiche di irregolarità presentate dagli Stati membri, ai sensi dell'art. 92 Reg. (CE) n. 889/2008, secondo il sistema informativo europeo "OFIS" (Organic Farming Information System);
- rilievi e/o sequestri da parte delle Autorità pubbliche competenti di controllo nazionali;
- recidive di irregolarità e/o infrazioni gravi (così definite ai sensi dell'art. 30 Reg. (CE) 834/07) che danno come esito la soppressione delle indicazioni e/o la sospensione dell'operatore.

Nel periodo di controllo rinforzato l'operatore non potrà, autonomamente, emettere dichiarazioni di conformità dei prodotti e dovrà comunicare con almeno 15 giorni di preavviso le transazioni di partite di prodotto che dovessero essere recapitate direttamente al destinatario finale.

A prescindere dalla classe di rischio che ciascun OdC associa all'operatore, le suddette misure di controllo rinforzato avranno durata non inferiore ai 3 mesi, durante il quale codesti organismi di controllo dovranno:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

- effettuare il rilascio di specifici certificati di transazione (o di lotto) richiesti dall'operatore, a fronte di un attento controllo documentale, incrociando, se del caso, le informazioni provenienti da altri organismi di controllo;
- effettuare controlli analitici sul prodotto per il quale l'operatore chiede il rilascio del certificato di transazione (certificazione lotto per lotto);
- effettuare puntuali bilanci di massa, indicando sui rapporti di verifica ispettiva quali processi erano operativi e sono stati oggetto di verifica nel corso dell'ispezione.

Al termine del periodo di controllo rinforzato, codesti organismi di controllo redigeranno apposita relazione di valutazione delle azioni poste in essere dall'operatore per la risoluzione delle non conformità rilevate e valutare attentamente l'affidabilità del sistema di qualificazione dei fornitori e delle forniture adottato dall'operatore stesso.

Come già precisato nella nota prot. 16428 del 22 luglio 2013 di questa Direzione Generale, le misure di controllo rinforzato sono da ritenersi a tutti gli effetti attività connesse all'esistenza di non conformità a carico degli operatori che precludono il passaggio da un organismo di controllo all'altro ai sensi del DM 3 maggio 2012 n. 10071.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede a codesti OdC di informare i propri operatori delle indicazioni fornite con la presente nota e di inserire nella propria documentazione di sistema, entro 60 giorni dalla presente nota, il sistema di controllo rinforzato.

I costi, connessi alle misure di controllo rinforzato, saranno posti a carico degli operatori.

Codesti OdC dovranno quindi darne esplicita comunicazione agli stessi e comunicarne il recepimento alla scrivente, attraverso la modifica dei tariffari, che dovranno essere approvati.

Si fa presente, infine, che la mancata applicazione delle indicazioni fornite con la presente nota, potrà determinare la revoca dell'autorizzazione concessa da questo Ministero.

Laura La Torre
Direttore Generale

